

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2220-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame autorizza la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

La Convenzione si compone di 30 articoli e lettere addizionali riguardanti talune precisazioni interpretative.

Come noto agli onorevoli senatori, tale tipo di Convenzione rientra nel quadro dei numerosi accordi del genere che sono stati già stipulati con altri Stati allo scopo di evitare il duplice assoggettamento da parte di due Stati all'imposta per lo stesso reddito.

Essa, come solitamente le altre, prevede inoltre lo scambio di informazioni al fine di evitare frodi fiscali e prevenire le evasioni nel campo delle imposte che formano oggetto della Convenzione stessa.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame illustra esaurientemente ogni articolo della Convenzione, precisandone l'oggetto e la portata.

Giova sottolineare — come accennato anche dalla stessa relazione ministeriale — che nella stesura della Convenzione sono stati tenuti presenti i lavori svolti proprio in questa materia dal Comitato fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dell'ex O.E.C.E., oggi O.C.S.E.

Tale Comitato è incaricato appunto di predisporre uno schema tipo di Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra gli Stati aderenti, come appunto l'Italia e la Norvegia.

La Commissione, pertanto, tenuto conto anche dei pareri espressi dalla 2^a e dalla 9^a Commissione, non ha nulla da osservare per quanto di propria competenza e ne propone unanimemente l'approvazione.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.